

## CODICE DI PROCEDURA CIVILE.

### Libro IV - Dei procedimenti speciali

#### Titolo VII - Dell'efficacia delle sentenze straniere e dell'esecuzione di altri atti di autorità straniere

##### **Art. 797 Condizioni per la dichiarazione di efficacia (Abrogato)**

[La corte d'appello dichiara con sentenza [c.p.c. 279] l'efficacia nella Repubblica della sentenza straniera quando accerta:

1. che il giudice dello Stato nel quale la sentenza è stata pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale vigenti nell'ordinamento italiano;
  2. che la citazione è stata notificata in conformità alla legge del luogo dove si è svolto il giudizio ed è stato in essa assegnato un congruo termine a comparire [preleggi 27];
  3. che le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo o la contumacia è stata accertata e dichiarata validamente in conformità della stessa legge [c.p.c. 798];
  4. che la sentenza è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunciata;
  5. che essa non è contraria ad altra sentenza pronunciata da un giudice italiano;
  6. che non è pendente davanti a un giudice italiano un giudizio per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, istituito prima del passaggio in giudicato della sentenza straniera;
  7. che la sentenza non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano.
- Ai fini dell'attuazione il titolo è costituito dalla sentenza straniera e da quella della corte d'appello che ne dichiara l'efficacia [c.c. 2820; c.p.c. 47, n. 1.]